

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PMI AGRICOLE - SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA PER I DANNI OCCORSI A SEGUITO DELLA ESONDAZIONE DEL FIUME RENO E DELLO SCOLO RIOLO DAL 2 AL 3 FEBBRAIO 2019

Art. 1

Finalità e ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

1. La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo in favore **delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE e rientranti nell'art. 1 del Regolamento UE n.702/2014, che sono state danneggiate dalla esondazione del fiume Reno e dello Scolo Riolo dal 2 al 3 febbraio 2019.**
2. I contributi sono riconosciuti in questa fase solo entro il massimale di € 20.000,00 come previsto dal comma 3 articolo 4 della Ocdpc n. 590 del 17 aprile 2019, "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 nelle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia". Nel caso in cui sia superata tale soglia, la parte eccedente potrà essere eventualmente riconosciuta in una seconda fase allorché vengano rese disponibili dallo Stato le relative risorse finanziarie e purché ne venga data evidenza nella perizia asseverata di cui all'articolo 4.
3. I contributi sono concessi sulla base dei criteri di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse finanziarie regionali disponibili e sono finalizzati:
 - a) agli interventi su aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività agricola qualora gli stessi consistano, ad esempio, in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso o di recinzioni e cancelli a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del

fabbricato siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione;

- b) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, sede legale e/o operativa dell'attività agricola, danneggiato limitatamente ai danni a:
 - elementi strutturali verticali e orizzontali;
 - finiture interne ed esterne ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività agricole (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - serramenti interni ed esterni ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività agricole;
 - impianti ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività agricola;
- c) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;
- d) al ripristino o sostituzione di beni mobili, distrutti o danneggiati, strumentali all'esercizio di un'attività agricola, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente l'attività agricola avente sede legale e/o operativa nel territorio regionale;
- e) al ripristino o alla sostituzione di macchinari e attrezzature o all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, beni mobili (materiale informatico, etc.) ubicati all'interno della sede legale e/o operativa distrutta o danneggiata;
- f) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di impianti agricoli produttivi e installazioni fisse in generale:
 - i) impianti protettivi delle colture, serre non soggette ad autorizzazione a costruire;
 - ii) impianti di serre fisse e mobili;
 - iii) opere per contenimento movimenti franosi, sistemazione argini, ripristino strade poderali e canali di scolo;
 - iv) opere fondiari (sistemazioni idrauliche agrarie compreso drenaggio) ed irrigue;

- v) impianti frutticoli, orticoli e viticoli;
 - vi) installazioni apistiche (arnie);
 - vii) attrezzature irrigue (pompe, quadri di comando, condutture, ecc.);
 - viii) macchine e attrezzi agricoli.
- g) Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti fin dalla data dell'evento calamitoso sede legale e/o operativa di attività agricola.
4. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
- a) i fabbricati o porzioni di fabbricati, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero, in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "Tolleranza" della L. R. n. 23/2004;
 - b) le unità strutturali con all'interno unità immobiliari residenziali;
 - c) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultavano in regola con le norme edilizie e/o urbanistiche e/o con la normativa sulla sicurezza del lavoro;
 - d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

Art. 2

Luogo, modalità e termine per la presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è sottoscritta ed inviata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa proprietaria/ usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile sede legale e/o operativa dell'attività agricola, alla data dell'evento calamitoso.

Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

2. **I soggetti interessati devono inviare con le modalità di cui al presente articolo, la domanda di contributo solo ed esclusivamente a mezzo pec, a pena di irricevibilità, al seguente indirizzo: stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it del Servizio territoriale caccia e pesca di Bologna, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposita modulistica.** Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.
3. Alla domanda di contributo deve essere, altresì, allegata la perizia asseverata di cui all'articolo 4. Tale perizia deve essere corredata di documentazione fotografica relativa ai danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento.
4. La domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.
5. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, il Servizio territoriale caccia e pesca di Bologna ne richiede tramite PEC l'integrazione alla PEC dell'interessato, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, escluso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile. Di tale esito definitivo, deve essere data comunicazione da parte del Servizio territoriale caccia e pesca di Bologna alla PEC dell'interessato.

Art. 3

Criteri e limiti per la determinazione del contributo

1. I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati dalla calamità, sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità e secondo quanto indicato all'art. 4.
2. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo ed anche queste devono essere specificatamente evidenziate nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 4.
3. Il costo della perizia asseverata resta a carico del richiedente il contributo.
4. Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 20.000,00.
5. Qualora il fabbisogno derivante dalle domande presentate risulti essere superiore alle disponibilità finanziarie i contributi saranno concessi in modo proporzionale.
6. Eventuali, ulteriori risorse che si rendessero disponibili verranno concesse in modo proporzionale fino alla concorrenza del contributo spettante.

Art. 4

Perizia dei danni asseverata dal professionista incaricato

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia redatta ed asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico dell'impresa che richiede il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultima.
2. Nella perizia, che deve essere allegata alla domanda di contributo, il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
- b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati e agli impianti degli immobili:
 - b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
 - b.2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;
 - b.3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base del prezziario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 9 aprile 2018 (BURERT n. 93/2018) *"Approvazione elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016"* e dal prezziario delle opere in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna. Per le voci di spesa non previste dai prezziari si potrà usare il prezziario della Camera di Commercio di Bologna. Nei costi è possibile indicare l'importo IVA come costo ammissibile, solo se non recuperabile dal beneficiario. In casi di immobile da ricostruire in sito o da delocalizzare e da costruire in altro sito della regione Emilia-Romagna sarà indispensabile redigere il quadro economico di progetto/computo metrico;
 - b.4) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla

lettera b.3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.5.) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3), che in quello di cui alla precedente lettera b.4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi;

b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;

b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile e il layout produttivo dell'azienda, indicando inoltre lo specifico layout degli edifici a disposizione dell'impresa agricola e la localizzazione di tutti i beni mobili utilizzati e utilizzabili per l'attività agricola.

c. relativamente ai beni mobili e impianti mobili facenti parte del ciclo produttivo, è necessario fornire tutte le informazioni che permettono di dimostrare la loro necessità per la ripresa del sistema produttivo anche attraverso il layout produttivo. Inoltre, è necessario allegare la documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento calamitoso, nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzi ufficiali più sopra precisati.

Art. 5

Termine per la presentazione della documentazione e la rendicontazione della spesa sostenuta

1. Entro 12 mesi dalla concessione del contributo, il beneficiario deve presentare istanza di liquidazione con allegata la rendicontazione della spesa sostenuta al Servizio territoriale agricoltura caccia e pesca di Bologna con:

a) documentazione fiscalmente valida (fatture o ricevute fiscali, debitamente quietanzate, intestate al richiedente il contributo) comprovante le spese sostenute per la riparazione o l'acquisto di beni

- equivalenti ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati e non riparati e, in caso di acquisto, anche il preventivo di spesa per la riparazione ed il certificato di proprietà del bene acquistato;
- b) quietanza liberatoria e perizia della Compagnia di assicurazioni in caso di indennizzo assicurativo;
 - c) in caso di erogazione di contributo da parte di altro ente allo stesso titolo, documentazione dell'ente erogante riportante l'importo del contributo erogato;
 - d) documenti che dichiarano la rottamazione o denuncia di perdita presentata all'autorità di pubblica sicurezza solo nel caso in cui il bene non sia stato riparato ma sostituito con acquisto di un bene equivalente;
 - e) certificato attestante il passaggio di proprietà ed il relativo prezzo, in caso di cessione del bene danneggiato, prima della pubblicazione nel BURERT della presente direttiva, ad una concessionaria o ad altro soggetto privato;
 - f) certificato attestante il passaggio di proprietà ed il relativo prezzo in caso di acquisto da un privato di un bene mobile registrato equivalente al bene distrutto o danneggiato e non riparato; se il prezzo effettivamente corrisposto al privato è di importo superiore a quello risultante dal suddetto certificato, fa fede quest'ultimo prezzo ai fini della determinazione del minor valore di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6

Istruttoria delle domande di contributo e di liquidazione, tempi e modalità di liquidazione dei contributi

1. Il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, entro 60 gg dal termine della presentazione delle domande di contributo, provvede alla relativa istruttoria e trasmette specifico atto con l'elenco riepilogativo delle domande ammesse e non ammesse a contributo al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.
2. Il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentare, entro 20 gg dal ricevimento dell'atto del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna:
 - effettua la visura Deggendorf e carica il contributo concedibile nella banca dati RNA-SIAN;

- trasmette, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l'elenco riepilogativo dei beneficiari ammessi diviso per Città Metropolitana di Bologna, Argelato, Castel Maggiore, Castello d'Argine, Sala Bolognese e San Giorgio di Piano;
 - trasmette gli elenchi riepilogativi, contenuti anche i codici Sian Car, Sian Cor e Vercor, la Visura Deggendorf, dei beneficiari diviso per Città Metropolitana di Bologna, Argelato, Castel Maggiore, Castello d'Argine, Sala Bolognese e San Giorgio di Piano.
2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a seguito della ricezione degli elenchi riepilogativi di cui al comma 2, provvede tempestivamente a impegnare, a favore dei Comuni, le risorse a copertura dei contributi.
 3. I Comuni provvedono entro 30 giorni dall'impegno di cui al comma 3, ad effettuare le concessioni ai beneficiari riportano nell'atto anche codici Sian Car, Sian Cor e Vercor della Visura Deggendorf.
 5. Il Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca di Bologna, entro 60 gg dalla presentazione della istanza di liquidazione prevista al comma 1 dell'articolo 5, provvede a trasmettere le risultanze e la relativa istruttoria di liquidazione al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentare.
 6. Il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentare entro 20 gg. dal ricevimento dell'atto del Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca di Bologna, provvede a trasmettere al Comune di competenza e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'atto del Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca di Bologna con lettera di trasmissione contenente il Sian CAR, Sian COR e Vercor della Visura Deggendorf e l'eventuale Covar.
 7. L'Agenzia, entro 30 gg, sulla base degli esiti istruttori provvede a trasferire ai Comuni interessati le risorse necessarie per le erogazioni ai beneficiari finali.
 8. Entro 60 giorni dalla ricezione delle risorse, i Comuni provvedono alla liquidazione dei contributi ed al relativo

pagamento ai beneficiari; inoltre trasmettono copia dell'atto al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentare.

Art. 7

Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

1. Nel caso in cui sia stato richiesto altro contributo in regime di aiuto di stato, i soggetti interessati dovranno indicare nella domanda e nella perizia asseverata l'ente al quale è stata presentata la richiesta di contributo con i puntuali riferimenti relativi numero e data di protocollo.
2. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi di cui al comma 1, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo e al contributo coperto da risorse proprie di altro ente pubblico diverso dallo Stato andrà sommato il contributo concedibile ai sensi della presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui alla presente direttiva.
3. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre al Servizio Territoriale caccia e pesca di Bologna copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
4. La documentazione di cui al comma 3 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta al Servizio Territoriale, a pena di decadenza, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
5. In alternativa alla documentazione da produrre, di cui al comma 3, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del

richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

6. Il cumulo dei contributi concessi dalla presente direttiva con quelli previsti al comma 1 e con gli indennizzi assicurativi di cui al comma 2, non potrà superare il 100% del costo dell'interventi ritenuto ammissibili.

Art. 8

Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti, le seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) **essere, prima della presentazione della domanda, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna ed avere il fascicolo aziendale debitamente validato con fascicolo dematerializzato come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016 e aggiornata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;**
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
 - f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della

normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).

Sono comunque escluse da benefici:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi oggetto della presente direttiva.

Art. 9

Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

1. Il Servizio territoriale caccia e pesca di Bologna procede al controllo a campione, nella misura non inferiore al 10%, delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte.

Art. 10

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del richiedente/beneficiario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi.

Art. 11

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda** di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo aver**

presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:
 - la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
 - si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

Art. 13

Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dalla presente direttiva costituiscono Aiuti di Stato e sono subordinati all'approvazione della comunicazione in esenzione ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.